

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 18/12/1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 6 dell'O.d.G.
 N. 58 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Concessione contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno diciotto del mese di dicembre
 alle ore 10, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - V. Presidente di turno.
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese.
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura.
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio.

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale		si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	si	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola <u>Za prof. Nicola</u>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) Contatore prof. Giuseppe Contatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo		si
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	si	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si sono allontanati Finocchiaro e Calvario).

Il Presidente informa l'Assemblea che sesto argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia".

Dà la parola al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente, cons. Giuseppe Colonna.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento, eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente.

E' stato presentato dall'assessore Sasso un emendamento aggiuntivo: dopo la lettera d) aggiungere: "e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica di lavoratori".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nella nuova stesura. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I contributi dell'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000- per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il massimale a L. 12.000.000- per le impre

...se artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute
... tali a norma di legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazio-
...ni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili con i contributi
... sugli interessi per i finanziamenti dell'artigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952,
... n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo
... stesso titolo in virtù di altre leggi.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecni-
... co, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al Presidente
... della Giunta regionale e presentate alle Commissioni Provinciali competenti per terri-
... torio.

Le Commissioni Provinciali per l'artigianato istruiscono le pratiche, espri-
... mono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono la completa docu-
... mentazione al competente Assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della
... domanda.

Nel caso in cui le Commissioni Provinciali per l'artigianato esprimano parere
... sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli in-
... teressati da parte del competente Assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
... comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalla Com-
... missione Provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

E' stato presentato dal gruppo P. C. I. un emendamento al 2° comma: sostituire
... le parole "al competente assessorato" con le parole "alla Commissione Tecnica re-
... gionale presso l'assessorato competente".

..... Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza, con voti a favore 13(P.C.I.), voti contrari 28; astenuti 4(M.S.I.).

..... Il Presidente pone, quindi ai voti l'articolo. Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 5

..... La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento dall'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dell'Assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi.

..... Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 6

..... Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

..... E' stato presentato dal gruppo consiliare P.C.I. un emendamento aggiuntivo: "lett.c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato; lett. d) nel caso che l'artigiano beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dall'albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso".

..... Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

..... Art. 7

..... L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quel

le risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'assessore competente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dell'art. 118 del T.U. 30 giugno 1967, n.1523.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973 in L. 3.373.000.000- sono introdotte nel Bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 264 - "Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'arricchimento ed ornamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti" L. 373.000.000-

Cap. 230 - "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" L. 3.000.000.000-

Totale variazioni in diminuzione L. 3.373.000.000-

in aumento:

Cap. 264/bis di nuova istituzione: "Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane" L. 3.373.000.000

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziaste in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate...

nell'esercizio medesimo e quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quelli in cui fu iscritto lo stanziamento.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge "Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia", nel testo che segue, composto di n. 10 articoli:

Art. 1

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla

legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;

e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica di lavoratori.

Art. 2

I contributi dell'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000- per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il massimale a L. 12.000.000- per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

Art. 3

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'artigianocassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo perduto ottenuti allo stesso titolo in virtù di altre leggi.

Art. 4

Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e presentate alle Commissioni Provinciali competenti per territorio.

Le Commissioni Provinciali per l'artigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui le Commissioni Provinciali per l'artigianato esprimano parere sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalla Commissione Provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

Art. 5

La Giunta regionale, entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dell'assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi.

Art. 6

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;
- c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
- d) nel caso che l'artigiano beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dallo albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso.

Art. 7

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;
- b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'assessore competente.

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo

Le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dell'art. 118 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 9

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973 in L. 3.373.000.000- sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

in diminuzione:

Cap. 264 - "Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese allo ammodernamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti".	L. 373.000.000 -
Cap. 230 - "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali"	L. 3.000.000.000 -
Totale variazioni in diminuzione	L. 3.373.000.000 -

in aumento:

Cap. 264/bis di nuova istituzione "Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane"	L. 3.373.000.000 -
--	--------------------

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziata in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nell'esercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quelli in cui fu iscritto lo stanziamento.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato di disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO

Angelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

L aera-Ventura